

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2290

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, BIONDI, COSTA, ZANONE*Presentata il 28 gennaio 1981*

Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in caso di morte dell'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, prevede:

1) in assenza di coniuge superstite, la possibilità del tribunale di attribuire, in tutto o in parte, la pensione di reversibilità e gli altri assegni che spetterebbero al coniuge superstite, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2) in presenza di coniuge superstite, la possibilità del tribunale di attribuire una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni ad esso spettanti al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione vengono a trovarsi più persone è ugualmente affida-

to al tribunale il compito di provvedere a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni.

Tale normativa rettamente ha introdotto il criterio dell'attribuzione della pensione di reversibilità o di una quota di essa agli ex coniugi in vita, rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia, non si può non rilevare che con essa non si è andati fino in fondo nell'applicazione dei principi che sono propri dei trattamenti previdenziali di reversibilità, con la conseguenza che sono state o si possono creare discriminazioni o incongruenze che non possono essere tollerate. Da un lato, infatti, la possibilità del tribunale di attribuire, tutta o parte, la pensione di reversibilità nei casi presi in considerazione è stata limitata alla ipotesi, certo prevalente ma non unica, che l'ex coniuge defunto fosse obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico, mentre la *ratio* del siste-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma pensionistico di reversibilità prescindendo da condizionamenti o limitazioni riflettenti in qualche modo le condizioni economiche degli interessati e le forme di contributo economico date da ciascuno di essi alla formazione del patrimonio familiare; dall'altro lato, l'*an* e il *quantum* della pensione di reversibilità al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono affidati al potere discrezionale del Tribunale, mentre, una volta ammessa la possibilità della reversibilità di tutta o di parte della pensione, appare indispensabile rendere automatica la reversibilità stessa, riconoscendo esplicitamente allo o agli interessati un diritto *ad hoc*. Il che avrebbe anche un altro effetto positivo e precisamente quello di evitare che il coniuge divorziato e rimasto vedovo per ottenere la pensione di reversibilità o una quota di essa debba farne richiesta al Tribunale, sostenendo spese di giustizia e legali per l'eventuale assistenza nell'azione giudiziaria.

La presente iniziativa legislativa è, appunto, diretta, con l'articolo 1, ad eliminare le discriminazioni e gli inconvenienti lamentati prevedendo il diritto, nei casi di cui trattasi, alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa, a prescindere dal fatto che l'ex coniuge defunto fosse o no obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico. Nel caso sopravvivano più ex coniugi divorziati, oppure vi siano uno o più di essi e un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, è prevista la ripartizione fra tutti gli interessati della pensione di reversibilità, in relazione alla durata dei rispettivi matrimoni, sembrando giusto tenere conto dei legami, dei vincoli e delle limitazioni che il matrimonio ha comportato e comporta fino al

momento del suo scioglimento o della cessazione degli effetti civili di esso.

Oltre a ciò, la presente iniziativa legislativa elimina alcune lacune che da tempo attendono di essere colmate per ragioni di equità. Essa, infatti, prevede:

l'adeguamento automatico annuale dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, allo scopo di evitare sia che tale assegno perda il valore originario, sia che per la sua rivalutazione gli interessati siano costretti a rivolgersi nuovamente al Tribunale, sobbarcandosi a nuove eventuali spese di giudizio o legali;

forme di garanzia per costringere l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico a provvedere all'adeguamento annuale di esso;

la multa da 300 mila lire a 5 milioni per l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico che si sottragga in tutto o in parte al suo obbligo o che cambi domicilio o residenza senza darne notifica all'ex coniuge cui è stato riconosciuto il diritto all'assegno;

il foro del luogo in cui devono essere eseguite le obbligazioni dedotte in giudizio che nascono dalla normativa vigente in materia di casi di scioglimento di matrimonio;

infine, l'esenzione da bolli, imposte, e tasse per atti e documenti relativi a procedimenti riguardanti l'assegno periodico.

Data la chiarezza delle nuove norme proposte e le ragioni giuridiche, umane e sociali che le ispirano ci pare che non vi sia bisogno di ulteriori illustrazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In caso di premorienza dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, alla pensione di reversibilità e agli altri assegni che sarebbero spettati qualora non fosse intervenuta la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Qualora esistano più coniugi rispetto ai quali è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non passati a nuove nozze, oppure esistano uno o più di essi e il coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, la pensione stessa e gli altri assegni sono ripartiti tra tutti in relazione alla durata dei rispettivi matrimoni. La ripartizione è fatta, su domanda degli interessati che dimostrino di averne diritto, dall'Ente di previdenza tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità.

ART. 2.

L'assegno periodico di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è adeguato annualmente al 100 per cento del costo-vita, calcolato dall'ISTAT, secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico non provvede all'adeguamento annuale di cui al comma precedente, il Tribunale su istanza di parte dispone l'adeguamento stesso con la decorrenza dovuta.

ART. 3.

L'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico che si sottrae in tutto o in parte alla somministrazione stessa è punito con la multa da 300 mila lire a 5 milioni.

L'obbligato di cui al comma precedente che non notifica, entro 30 giorni, il cambiamento di domicilio o di residenza al coniuge a cui è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'assegno periodico è punito, a querela di parte, con la multa prevista dai commi precedenti.

ART. 4.

Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è competente il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

ART. 5.

Tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti diretti ad ottenere la corresponsione, la determinazione e la revisione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono esenti da bollo, imposte di registro e da ogni altra tassa e spesa.